



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore Lorenzo DROSERÀ

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 17 - Data adozione: 03/01/2022

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/2031 - Servizio Fitosanitario Regionale - Revoca dei decreti n. 15294 del 23/10/2017 e n. 2975 del 6/3/2018 riportanti la delimitazione della zona infestata, della zona cuscinetto e della zona di sorveglianza per l'organismo nocivo per le piante *Anoplophora chinensis* nel Comune di Pistoia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD026153

IL DIRIGENTE

VISTO il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n.228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2000/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

Vista la Decisione della Commissione del 1° marzo 2012, n.138 riguardante le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) che abroga la Decisione della Commissione Europea del 27 novembre 2008, n. 840

Vista la Decisione 2014/356/UE della Commissione del 12 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo *Anoplophora chinensis* (Forster);

Visto il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2012 "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana.";

Vista la DGR n. 1102 del 9/10/2017 'Approvazione del piano di intervento per l'eradicazione del focolaio di Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) in Comune di Pistoia.';

Visto il proprio decreto n. 15294 del 23/10/2017 'Approvazione delle aree delimitate e delle relative misure ufficiali per l'eradicazione del tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) nel Comune di Pistoia' come modificato con il decreto dirigenziale n. 16717 del 16/11/2017;

Visto il proprio decreto n. 2975 del 06/03/2018 'Individuazione della "zona di sorveglianza" per il Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) nel Comune di Pistoia.

Considerato che al paragrafo 4 della Sezione 1 dell'allegato II al citato D.M. 12 ottobre 2012 è previsto che: 'Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 6, comma 1, e al monitoraggio di cui all'allegato II, sezione 3, punto 1, lettera h), in una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona.'

Dato che nelle ispezioni e nei monitoraggi intensivi, effettuati nell'area delimitata tramite controlli visivi, campionamenti distruttivi e trappolaggio, svolte negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 non è stata mai rilevata la presenza dell'organismo specificato (*Anoplophora chinensis*).

DECRETA

1. di revocare il proprio decreto n. 15294 del 23/10/2017, riportante la delimitazione della 'zona infestata' e della 'zona cuscinetto' per *Anoplophora chinensis* nel Comune di Pistoia;
2. di revocare il proprio decreto n. 2975 del 6/3/2018, riportante la delimitazione della 'zona di sorveglianza' per *Anoplophora chinensis* nel Comune di Pistoia;
3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE